

sindacale interessata ha designato il dott. Giancarlo Pastore in sostituzione del dott. Marcello Furia, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Pastore è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Marcello Furia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

*Il Ministro:* ANSELMI

(5164)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

**Tasso agevolato da praticare sulle operazioni di credito a favore del settore tessile di cui alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.**

IL MINISTRO PER IL TESORO  
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228, recante rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge n. 228 del 1975, il quale prevede che il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla legge stessa è stabilito nella misura del 7% annuo, comprensivo di ogni onere e spesa e che tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 237474 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 136, con il quale si è provveduto alla modifica del predetto tasso agevolato il quale risulta attualmente fissato nella misura del 7,75 per cento;

Ritenuto che occorre procedere alla ulteriore modifica, ai sensi del cennato art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 228, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in relazione alla attuale situazione economica;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene fissato nella misura annua del 15,95%, ivi compresa la commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 1101, e successive integrazioni, e viene, inoltre, introdotto un sistema automatico di variazione del tasso di riferimento stesso, con periodicità bimestrale e con le modalità fissate nel predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di estendere il cennato sistema automatico di variazione anche per la determinazione del tasso agevolato d'interesse in questione in modo che

questo vari nella stessa misura con cui avvengono le variazioni del tasso di riferimento applicabile alle operazioni di credito disciplinare dalla ripetuta legge n. 1101;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 228, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, è stabilito nella misura dell'8,35 per cento.

Art. 2.

La misura del tasso agevolato d'interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente nella stessa misura, con la stessa decorrenza e con le medesime modalità con cui varierà il tasso di riferimento stabilito con il decreto 31 marzo 1977, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

*Il Ministro per il tesoro*  
STAMMATI

*Il Ministro per l'industria, il commercio  
e l'artigianato*

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977  
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 242

(5791)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

**Tasso agevolato da praticare sulle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO  
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO  
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 230, recante il rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge n. 230 del 1975, il quale prevede che il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla legge stessa è stabilito nella misura del 7% annuo, comprensivo di ogni onere e spesa e che tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di